



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|--|---------------------|
| 1. FONTANA PAOLO - Presidente | Si |
| 2. MELIS NICOLA - Consigliere | Sì |
| 3. FIGUS ANDREA - Assessore | Sì |
| 4. PILI GIOVANNI - Assessore | No |
| 5. VARGIU ANTONELLO - Consigliere | Sì |
| 6. MANCA QUIRICO ALESSIO - Consigliere | Sì |
| 7. MORO GIANLUCA - Vice Sindaco | Sì |
| 8. MUGGIRONI ANTONIO - Consigliere | Sì |
| 9. MASALA BRUNO - Consigliere | Sì |
| 10. MAMELI GUALTIERO - Consigliere | Sì |
| 11. PABA ROBERTA - Consigliere | Sì |
| 12. LOI ALDO - Consigliere | Sì |
| 13. SECCI SALVATORE - Consigliere | No |
| | Totale Presenti: 11 |
| | Totale Assenti: 02 |

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo Fontana nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

TENUTO CONTO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, "provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."

VISTO l'art.27, comma 8, della L.n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 29 aprile 2021 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria.

CONSIDERATO CHE la legge n.160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa

deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO CHE il D.L. n. 208 del 28.12.2015 che rivede l'IMU agricola per il 2016 la quale stabilisce che:

a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica ai comuni che risultano presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

RILEVATO pertanto che nel comune di Aritzo i terreni agricoli risultano esenti dall'IMU;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo

fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01.04.2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto inoltre l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2023 le aliquote d'imposta già approvate per l'esercizio 2022, nella seguente misura:

- Aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale è inteso l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- Aliquota del 7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili. Relativamente alle aree edificabili gli imponibili a base di calcolo dell'imposta sono quelli

rispondenti ai valori venali in comune commercio ovvero ai valori a metro quadrato per ogni tipologia di area omogenea determinati in forza dell'atto deliberativo di Giunta comunale n. 143 dell'11.09.2012.

DI PRENDERE ATTO che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i terreni agricoli in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Aritzo rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993).

VISTO l'art 758 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: "Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993".

DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

DI DICHIARARE che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, in specie per quanto attiene alle esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si rimanda al regolamento comunale IMU ed alla normativa vigente in materia.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n.201;

RICHIAMATO l'art.1 comma 760 della Legge n. 160 del 2019 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 sia ridotta al 75 per cento;

RITENUTO pertanto di dover applicare per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, la riduzione del 25% dell'aliquota;

RICHIAMATO l'art.1 comma 748 della Legge 160/2019, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende lasciare invariata l'aliquota dello 0,2% per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art.1 comma 750 della Legge n.160 del 2019, secondo il quale l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n.557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art.1 comma 48 della Legge n. 178/2020, che prevede la riduzione alla metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs.n.267/2000;

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile espresso dal Responsabile dell'ufficio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo147-bis de ID.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, è stato assicurato sulla presente deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **approvare/confermare**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

| Aliquota/Detrazione | Misura |
|--|---------------|
| Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) | 2 per mille |
| Aliquota ordinaria | 7,6 per mille |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D | 7,6 per mille |
| Terreni agricoli | esenti |
| Aree fabbricabili | 7,6 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

DI APPROVARE per l'anno 2023 le aliquote d'imposta, nella seguente misura:

- Aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale è inteso l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto

edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- Aliquota del 7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili. Relativamente alle aree edificabili gli imponibili a base di calcolo dell'imposta sono quelli rispondenti ai valori venali in comune commercio ovvero ai valori a metro quadrato per ogni tipologia di area omogenea determinati in forza dell'atto deliberativo di Giunta comunale n. 143 dell'11.09.2012.

DI CONFERMARE che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.ii.;
- i terreni agricoli in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Aritzo rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993).

DI CONFERMARE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

DI DICHIARARE che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, in specie per quanto attiene alle esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si rimanda al regolamento comunale IMU ed alla normativa vigente in materia.

RITENUTO pertanto di dover applicare, secondo il disposto dell'art.1 comma 760 della Legge n. 160 del 2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 sia ridotta al 75 per cento;

RITENUTO pertanto di dover applicare per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, la riduzione del 25% dell'aliquota;

DISTABILIRE la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili a canone concordato.

DI STABILIRE ai sensi dell'art.1 comma 48 della Legge n. 178/2020, la riduzione alla metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

VISTA la Legge n°234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) che all'articolo 1, comma 743, prevede che "Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'Imposta Municipale Propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della Legge n°178 del 30 dicembre 2020, è ridotta al 37,50 per cento. Il Fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022".

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2023.

DI STIMARE in €. 160.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6dicembre2011, n.201;

INOLTRE, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficaci quanto prima le disposizioni sopra enunciate, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione legalmente resa e con il seguente esito:

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 con votazione unanime favorevole;

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: **FAVOREVOLE**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Giuseppina Olmi)

Sotto il profilo CONTABILE: **FAVOREVOLE**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Giuseppina Olmi)

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Fontana Paolo F.to :

Il Segretario Comunale
F.to : dottor Roberto Sassu

Prot. n. 1258 del 3 marzo 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _03.03.2023, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo , lì 03.03.2023

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n..... in data.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu